

STATUTO
della
“ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI INGEGNERI E
ARCHITETTI E PER LA PROMOZIONE DELLA LIBERA
PROFESSIONE”

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita, ai sensi del Capo Terzo del Titolo Secondo del Libro Primo del Codice Civile, una Associazione tra Ingegneri e Architetti che assume la denominazione

“ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI E
PER LA PROMOZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE”

siglabile “ANTIALP”

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma.
2. Essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e rappresentanze, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 3 - Carattere e scopo dell'Associazione

1. L'Associazione ha carattere volontario, democratico, di utilità e promozione sociale, è estranea a qualsivoglia ideologia ed organizzazione di partito politico, non ha fini di lucro e si propone di fornire agli associati l'opportunità per prendere coscienza delle problematiche previdenziali, assistenziali e fiscali nonché di quelle che coinvolgono la professione di ingegnere e architetto e le varie attività svolte, qualunque sia la natura ed il livello delle medesime, oltre che la erogazione di una serie di servizi, elencati nel successivo art. 4, atti a migliorare la condizione culturale e lavorativa della categoria.

Art. 4- Oggetto delle attività dell'Associazione

1. Oggetto delle attività dell'Associazione è la predisposizione di un quadro culturale, di una struttura associativa, di un insieme di attività e di un tessuto di relazioni entro cui possa trovare concreta attuazione lo scopo sociale, nonché un centro permanente di vita associativa.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- a. rappresentare, difendere e tutelare gli interessi previdenziali, assistenziali e fiscali nonché quelli di ordine generale, sotto il profilo morale, dei diritti acquisiti e interessi legittimi, degli Ingegneri e Architetti Italiani Liberi Professionisti aderenti alla presente Associazione;
- b. assistere i propri associati per quanto riguarda l'esercizio dei loro diritti in tutti i casi in cui tali diritti vengano lesi;
- c. di attivare di tutte le possibili iniziative finalizzate al miglioramento e sostegno della libera professione;
- d. fornire ai propri iscritti tutti quei servizi che pongano gli associati nelle migliori condizioni per potere gestire in modo ottimale i loro rapporti con le Istituzioni, con i Committenti e con i Datori di lavoro pubblici e privati provvedendo, se ne ricorrano le circostanze, ad assumere iniziative che tendano a soccorrere anche il singolo associato;
- e. organizzare e gestire idonee banche dati che, attraverso un proprio sito internet, permettano di diffondere, tra gli iscritti e non, tutte le informazioni utili, sotto il profilo legislativo, tecnico, normativo, fiscale, legale e della stampa nazionale e locale, necessarie per il migliore svolgimento delle varie attività professionali intraprese dagli iscritti;
- f. organizzare manifestazioni sociali, eventi, mostre, convegni, incontri, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi culturali e sociali e per la trattazione e l'approfondimento di tematiche proprie degli Ingegneri e degli Architetti, in quanto soggetti attivi nei vari ambiti istituzionali pubblici e privati;
- g. favorire un frequente confronto e un interscambio di idee fra gli associati,

allo scopo di far crescere la presa di coscienza sull'importanza della tutela previdenziale e assistenziale e del ruolo dell'Ingegnere e dell'Architetto nella società e di rivalutarne la sua immagine esterna ed anche la sua funzione;

- h. orientare i soci nel campo dell'editoria e in merito a pubblicazioni e a stampati di loro interesse, nonché provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche e audiovisive e materiale di vario interesse culturale e scientifico, a beneficio dei soci;
- i. promuovere iniziative artistiche e culturali di ogni genere a favore degli associati; tali attività potranno essere svolte anche a favore dei non associati per favorirne l'adesione all'associazione;
- j. svolgere corsi di formazione per la diffusione degli scopi sociali;
- k. intraprendere iniziative, corsi, stages volti all'approfondimento tecnico, scientifico e culturale dei propri associati, o per introdurre non associati alle tematiche dell'Associazione;
- l. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e per la erogazione di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- m. favorire la nascita di enti che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi a quelli dell'Associazione, supportando la loro attività e ricercando la loro adesione all'Associazione;
- n. promuovere e curare, direttamente e indirettamente, la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici e pubblicando, inoltre, notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici.

La soprascritta elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

- 2. Per il raggiungimento dei suddetti fini, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con Organismi, Movimenti o Associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti, anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. L'Associazione potrà, inoltre, ricevere

contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza, nonché attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria ed utile.

3. All'Associazione possono aderire tutti gli Enti pubblici e privati e tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e siano ammessi come Aderenti, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Soci

1. Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.
2. Possono essere soci dell'Associazione le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto della domanda, il contributo di ammissione che verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. I soci a cura del Consiglio Direttivo, devono essere iscritti in apposito registro entro quindici giorni dalla delibera di ammissione.
4. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato.
5. A ciascun aderente deve essere consegnato, conseguentemente alla delibera di accettazione, idoneo documento di appartenenza all'Associazione, il cui possesso legittima l'associato all'esercizio dei diritti di socio.

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, della residenza e del domicilio;
 - la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

2. La domanda di ammissione da parte di Ente o persona giuridica dovrà precisare:

- la denominazione, la sede e l'attività di istituto;
- la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o la persona giuridica.
- Sulla ammissione dei soci decide la Giunta Esecutiva, tenuto conto, nei casi controversi, del giudizio formulato dal Collegio dei Probiviri.

Contro la deliberazione negativa della Giunta Esecutiva il richiedente può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, che delibererà definitivamente.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell'ambito dell'Associazione

2. I soci sono tenuti:

- al pagamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, comprese quelle riguardanti le eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

3. I soci hanno diritto:

- ad eleggere gli Organi dell'Associazione e ad approvare annualmente il bilancio;
- a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- a partecipare:
 - ☐ alla vita dell'Associazione come membri degli Organi sociali, se eletti;
 - ☐ alle Assemblee generali dei soci in qualità di votanti, secondo i principi stabiliti dall'art. 2532, secondo comma, del Codice civile;
 - ☐ a tutte le iniziative ed alle attività dell'Associazione.

4. La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata, salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo Statuto.
5. L'iscrizione vale fino alla fine dell'anno civile e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.
6. Le dimissioni non sono valide se non vengono comunicate, a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'anno.
7. Il socio dimissionario, nel momento in cui presenta le sue dimissioni, è tenuto, comunque, al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.
8. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e nei termini di cui al precedente art. 7;
 - b) immediatamente, al verificarsi del fatto, in caso di decesso;
 - c) per radiazione o sospensione deliberata dalla Giunta Esecutiva, tenuto conto del parere formulato dal Collegio dei Probiviri, all'esame dei quali dovranno essere deferite le questioni di etica professionale e di comportamento.

Contro la deliberazione della Giunta Esecutiva il socio può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, che delibererà definitivamente;
 - d) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per morosità.
2. Nei casi di indegnità o di violazione delle norme dettate dall'Atto costitutivo e dallo Statuto e delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Consiglio Direttivo, si provvederà, da parte di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o di persona all'uopo delegata dal Consiglio stesso, al ritiro cautelare e

immediato, all'atto della constatazione del fatto, del documento di appartenenza all'Associazione e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di socio dell'Associazione. La sottrazione definitiva o la restituzione del documento all'iscritto verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni del socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al socio entro otto giorni dalla data di assunzione della deliberazione. Al socio è consentito di ricorrere all'Assemblea dei soci.

3. Le somme versate a titolo di quota sociale non sono, in ogni caso, rimborsabili.
4. Il mancato utilizzo, totale o parziale, delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.
5. Il nominativo del socio che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla notizia del verificarsi del fatto.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Organi sociali dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) il Collegio dei Proviviri.
2. Tutte le cariche ricoperte negli Organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10 - Assemblea dei soci

1. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il trenta giugno, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto di convocazione, contenente l'ordine del giorno da esporsi presso tutte le

sedi dell'Associazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. E' facoltà del Consiglio Direttivo adottare altre forme di comunicazione al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee.
3. L'Assemblea generale dei soci potrà essere convocata anche su domanda di almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
4. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

Art. 11 - Poteri e funzioni dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione e su quant'altro le è demandato per legge e per statuto.

Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea generale tutti i soci dell'Associazione iscritti nel registro dei soci alla data fissata per la riunione assembleare.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza del Presidente, dal consigliere più anziano di età appartenente al Consiglio Direttivo o, in mancanza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea.
3. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso due scrutatori.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di intervento in assemblea da parte di tutti i soggetti presenti.
5. Delle riunioni di assemblea si redigerà apposito verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
6. L'Assemblea si considererà validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno metà degli associati e, in seconda convocazione, da

effettuarsi almeno tre giorni dopo la prima qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

7. Ad ogni socio è concesso un voto, secondo quanto disposto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice civile.
8. Non è ammessa la rappresentanza (delega) degli associati nelle riunioni assembleari e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei soci presenti.
9. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata in carica di quattro anni e rieleggibili.
2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima seduta, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima seduta della Assemblea annuale.

Art. 14 - Membri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce:
 - tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri
 - comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto finanziario dell'Associazione e all'ammontare del contributo sociale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso o comunicazione, anche orale, da effettuarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la

riunione.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri eletti del Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età fra i consiglieri presenti.
4. Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali di cui all'art. 38 del codice civile, conseguenti a deliberazioni del Consiglio, è estesa a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in via solidale e illimitata fra di essi.
6. Tale responsabilità non si estende a quello, fra i consiglieri che, essendo esente da colpa, abbia fatto annotare, senza ritardo, il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
7. L'Associazione mallevera da qualsiasi responsabilità amministrativa gli amministratori che dovessero incorrere in sanzioni, per atti compiuti nell'espletamento dei loro uffici, per causa di semplice colpa.

Art. 16 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- redige ed approva, entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rendiconto economico finanziario dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e, almeno una volta l'anno, per la deliberazione sul rendiconto dell'Associazione;
- delibera, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto, sull'ammissione e sull'esclusione di soci. In caso di ricorso, da parte del socio, tale ricorso deve essere inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo e l'Assemblea deve pronunciarsi, su istanza del Consiglio, entro 90 giorni dalla data di inoltro;

- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni ritenuti più opportuni per un corretto funzionamento ed una amministrazione trasparente dell'Associazione;
- determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali e, in particolare, del registro dei soci;
- istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e degli Organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione, determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, i Comitati tecnico-scientifici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica, nonché la eventuale remunerazione;
- determina, ove necessario, la retribuzione a favore di coloro che, all'interno del Consiglio stesso, svolgono particolari funzioni;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione soltanto di quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 17 - Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta da 5 (cinque) membri, costituiti dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da altri due membri eletti dal Consiglio Direttivo.
2. La Giunta Esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. La decadenza di un membro da Consigliere comporta, di diritto, la decadenza da membro della Giunta Esecutiva. In tali casi, il Consiglio Direttivo, nella sua prima successiva adunanza, provvede alla sostituzione del membro decaduto.
3. Per le convocazioni, le delibere e le votazioni della Giunta Esecutiva, valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Poteri e funzioni della Giunta Esecutiva

1. Spetta alla Giunta Esecutiva:
 - dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi statutari e la realizzazione dei programmi dell'Associazione;
 - disporre l'ordinamento e la struttura degli uffici dell'Associazione;
 - definire i Bilanci Consuntivi e Preventivi annuali e le relative relazioni da presentare al Consiglio Direttivo e da sottoporre, successivamente, alla approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione o la radiazione dei soci, sentito il parere dei Probiviri, a norma dell'art. 8 del presente Statuto.
2. La Giunta Esecutiva può adottare, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio stesso, per la ratifica, nella sua prima successiva adunanza.

Art. 19 - Presidenza del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente, ed in sua assenza il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
2. Il Presidente:
 - a) cura i rapporti interni fra gli organi dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea Generale dei soci;
 - c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e garantisce la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - d) può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei propri poteri;
 - e) adotta, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di

competenza del Consiglio e della Giunta Esecutiva dell'Associazione, da sottoporre, per la ratifica, agli stessi Organi, nella loro prima successiva adunanza;

- f) è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria;
- g) è autorizzato a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito e/o con le Poste Italiane, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, salvo rendicontare sul suo operato nel corso delle riunioni dello stesso Consiglio;
- h) può rilasciare procure a terzi, purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione;
- i) stabilisce la sede della segreteria operativa;
- j) può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal consigliere più anziano di età appartenente al Consiglio Direttivo.

Il fatto stesso che il consigliere più anziano di età, appartenente al Consiglio Direttivo, agisce in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta, di per sé, l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Art. 20 - Tesoriere

1. Il Tesoriere sovrintende all'Amministrazione dell'Associazione ed è responsabile delle gestioni ordinaria, economica e finanziaria, sulle quali deve riferire trimestralmente alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo.
2. Al Tesoriere dell'Associazione, la cui durata in carica è identica a quella del Consiglio Direttivo, è affidato il controllo del patrimonio sociale.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di Revisori, composto da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea e, comunque, variabile da un minimo di uno (Revisore unico)

ad un massimo di tre membri effettivi, oltre ad un massimo di due membri supplenti.

Sia i membri effettivi sia i membri supplenti, che potranno anche non essere soci, verranno eletti con voto diretto dell'Assemblea generale dei soci, con la stessa procedura con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
3. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.
4. Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni con diritto-dovere di provvedere al controllo ed alla vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale dell'Associazione e sulla gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni annuali sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo e da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci aderenti.
5. I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e devono essere presenti durante l'Assemblea generale dei soci che approva il Conto consuntivo ed il Bilancio preventivo.

Art. 22 - Collegio dei Proviviri

1. L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio dei Proviviri, composto da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea e, comunque, variabile da un minimo di due ad un massimo di tre membri effettivi, oltre ad un massimo di due membri supplenti.
Sia i membri effettivi sia i membri supplenti, che potranno anche non essere soci, verranno eletti con voto diretto dell'Assemblea generale dei soci con la stessa procedura con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo.
2. I componenti del Collegio dei Proviviri durano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
3. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.
4. Il Collegio dei Proviviri esercita le seguenti funzioni:

- a) deve garantire, in ogni momento e circostanza, il pieno rispetto dello Statuto dell'Associazione, sostituendosi al Consiglio e alla Giunta Esecutiva, se necessario, per l'osservanza di tutti gli obblighi previsti, nonché delle singole procedure;
- b) esamina istanze o ricorsi di soci, esprimendo pareri e valutazioni ed esercita, ove ne ricorrano le circostanze, la funzione di arbitro amichevole compositore;
- c) decide su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione.

Art. 23 - Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio ed il fondo di gestione dell'Associazione vengono assicurati dagli Aderenti, come indicato nell'atto costitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione e la realizzazione dei suoi scopi.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dai versamenti dei soci o di terzi, con vincolo di destinazione all'acquisto di immobilizzazioni immateriali e/o materiali, costituite sia da beni mobili sia immobili;
 - dagli eventuali beni acquisiti nel patrimonio della Associazione;
 - dai conferimenti in conto capitale per lo sviluppo delle attività sociali e per il sostegno degli investimenti;
 - da ogni ulteriore apporto di beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano, a qualsiasi titolo all'Associazione;
 - dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che l'Assemblea dei soci delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
 - dai crediti relativi alle voci che precedono.
3. Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:
 - dai contributi degli aderenti;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività

dell'Associazione medesima;

- dai contributi, dalle elargizioni e dalle erogazioni disposte dallo Statuto, da Enti e Istituzioni pubbliche, da Organismi internazionali, da soggetti privati e da quanti altri possono essere interessati agli scopi sociali dell'Associazione, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da Convenzioni;
- dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione, svolte a favore dei soci o di terzi nell'ambito del rispetto degli scopi statutari, dalle eventuali sponsorizzazioni e da tutte le iniziative connesse;
- da ogni ulteriore apporto in denaro che pervenga, a qualsiasi titolo, all'Associazione da parte di soggetti pubblici e privati.

L'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra ed il loro impiego per la realizzazione degli scopi indicati ai precedenti Artt. 3 e 4, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La dotazione iniziale del patrimonio e del fondo di gestione è costituita dalle somme versate dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

4. In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, l'Associazione:
 - deve destinare, totalmente, gli utili e gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;
 - non può, altresì, distribuire, in modo indiretto, utili ovvero cedere beni o prestare servizi, diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che, a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte;

- deve stabilire che i versamenti fatti dai soci e confluenti nel fondo sociale, possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso;
- deve devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 5, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Durata ed esercizio sociale

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. La Giunta Esecutiva deve presentare al Consiglio Direttivo, per ogni esercizio, un Bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sulle attività da svolgere ed un Conto consuntivo, corredato della relazione esplicativa, sull'attività svolta.

Art. 25 - Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che l'Associazione svolgerà nel corso dell'anno successivo. Il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta Esecutiva, ed in particolare del Tesoriere, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e, entro il 30 novembre di ogni anno, dall'Assemblea generale dei soci iscritti.

Art. 26 - Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e, entro il 31 marzo di ogni anno, dall'Assemblea generale dei soci iscritti, compendia i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta Esecutiva, ed in particolare del Tesoriere e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge o deliberato dell'Assemblea dei soci, la gestione contabile, ai fini della registrazione e della rappresentazione dei fatti di gestione, deve essere uniformata al sistema finanziario di cassa, integrato da prospetti esplicativi dei debiti, dei crediti, delle giacenze liquide, delle scorte di magazzino, degli investimenti e del patrimonio alla data di chiusura dell'esercizio.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 27 - Informativa

1. I progetti di Bilancio preventivo e di Conto consuntivo, approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea generale dei soci, dovranno essere inviati a tutti gli eventuali Enti contributori.
2. Il Presidente trasmette agli Enti pubblici aderenti, i documenti, di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura avviata dall'Associazione.

Art. 28 - Incompatibilità

1. Le cariche direttive della presente Associazione (Presidente, componenti del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti) sono incompatibili con le cariche di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e di quello degli Architetti e delle loro Fondazioni, inoltre sono incompatibili con le cariche di Consigliere di Amministrazione e Revisore dei Conti di INARCASSA.

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione ha durata illimitata, come è previsto dall'art. 6 del presente Statuto, ma qualora, per seri e comprovati motivi, si debba procedere alla cessazione della sua attività, il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 - Devoluzione dei beni

1. L'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
2. Esso dovrà, comunque, essere elargito, per la parte residua, dopo il soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti ed Istituzioni nazionali o locali riconosciuti, che perseguano finalità di utilità sociale affini a quelle dell'Associazione o fini di utilità pubblica.
3. Tali Enti saranno prescelti dall'Assemblea, all'atto della assunzione della delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art. 31 - Arbitrato

1. I soci si impegnano a non adire, in nessun modo, a vie legali per le loro vertenze con l'Associazione. Tutte le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall'Assemblea dei soci; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 32 - Responsabilità

1. L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivati ai soci sia frequentando i locali sia in conseguenza dell'attività svolta.

Art. 33 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dallo Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 34 - Norma transitoria

1. Fino all'intervenuta prima adunanza dell'Assemblea Generale dei soci, il presente Statuto riserva la possibilità di nomina di membri del Consiglio Direttivo in occasione della sottoscrizione dell'Atto costitutivo da parte dei soci fondatori.

In considerazione dell'urgenza, quest'ultimo verrà costituito parzialmente, si

.....

.....

.....